



## **FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. [REDACTED] chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Avellino decreto ingiuntivo nei confronti del condominio [REDACTED] sito in Quadrelle (il 'Condominio'), in persona dell'amministratore [REDACTED] per la somma di vecchie Lire 84.095.741 (pari ad €. 43.413,83), oltre IVA e spese, quale compenso professionale per la redazione del progetto dei lavori di riparazione e restauro conservativo del fabbricato condominiale, ai sensi della legge n. 219/1981 (e ss.mm.).

Il Condominio proponeva opposizione.

Il Tribunale di Avellino, in parziale accoglimento dell'istanza, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Condominio al pagamento della somma di €. 37.353,99.

2. Il Condominio interponeva appello avverso la pronuncia di primo grado innanzi alla Corte d'Appello di Napoli.

[REDACTED] proponeva appello incidentale.

Entrambi gli appelli venivano rigettati.

3. Il Condominio proponeva ricorso innanzi a questa Corte, che cassava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva erroneamente applicato la disposizione di legge sulla maggiorazione del compenso, nonché violato le disposizioni di legge sulla tariffa professionale.

4. Riassumeva il giudizio [REDACTED] innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, che accertava il pagamento in favore di quest'ultimo della somma di €. 26.243,20, oltre interessi; condannava [REDACTED] alla restituzione della differenza tra l'importo di €. 61.210,13, oltre interessi, pagato al professionista dal Condominio in esecuzione della sentenza di primo grado, e la somma come sopra accertata.

5. Avverso la sentenza n. 2523/2018 resa dalla Corte d'Appello di Napoli proponeva ricorso per cassazione [redacted] [redacted] affidandolo a tre motivi.

Resistevano [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] con controricorso contenente anche ricorso incidentale.

Il ricorso veniva assegnato all'adunanza camerale del 07.05.2025.

6. Intervenuta soluzione transattiva, le parti (nonché [redacted] [redacted] e [redacted] in qualità di eredi legittimi di [redacted] deceduto) - per mezzo dei rispettivi difensori - facevano pervenire innanzi a questa Corte istanza congiunta di rinuncia al ricorso e al controricorso con ricorso incidentale, per non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

7. L'atto di rinuncia congiunta al ricorso principale e a quello incidentale soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, cod. proc. civ., sicché, a norma dell'art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.

8. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, *lato sensu* sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

**P.Q.M.**

La Corte Suprema di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia e compensa le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7 maggio 2025.

La Presidente

*MILENA FALASCHI*